

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/997 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

viste le proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (2) Il 9 agosto 2020 in Bielorussia si sono tenute elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L'11 agosto 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.
- (3) In considerazione dell'escalation delle violazioni gravi dei diritti umani in Bielorussia e della violenta repressione della società civile, dell'opposizione democratica e dei giornalisti nonché di persone appartenenti alle minoranze nazionali, dovrebbero essere adottate ulteriori designazioni di persone ed entità.
- (4) Il 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato fermamente l'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega. Ha invitato il Consiglio ad adottare quanto prima ulteriori inserimenti in elenco di persone ed entità sulla base del pertinente quadro delle sanzioni.
- (5) È opportuno pertanto che 78 persone e 7 entità siano aggiunte all'elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

